

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017
321/2017/S/EFR**

**CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER IL RIESAME DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IRROGATA ALLA SOCIETÀ ENECO TRADE S.R.L. CON
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ VIS 2/11**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 15 luglio 1994, n. 444 (di seguito: legge 444/94);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Accordo in materia di garanzie di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 6 marzo 2007;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 ottobre 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008, VIS 30/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2011, VIS 2/11 (di seguito: deliberazione VIS 2/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2011, VIS 66/11 (di seguito: deliberazione VIS 66/11);

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III (di seguito: Tar Lombardia), 17 gennaio 2012, n. 147 (di seguito: sentenza 147/2012);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 settembre 2015, n. 4487 (di seguito: sentenza 4487/2015);
- l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 agosto 2016, n. 3355 (di seguito: ordinanza 3355/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 febbraio 2017, n. 456 (di seguito: sentenza 456/2017).

FATTO:

1. Con la deliberazione VIS 2/11, l'Autorità ha irrogato, alla società Eneco Trade S.r.l. (di seguito: Eneco Trade o società), una sanzione amministrativa di euro 1.983.000 per il mancato acquisto di 304 certificati verdi, di taglia unitaria pari a 50 MW, per l'anno 2006, relativo alla quota di energia elettrica importata dalla Francia e dalla Svizzera nell'anno 2005, in violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 79/99.
2. Con istanza del 4 marzo 2011 (acquisita con prot. Autorità 6419), Eneco Trade ha chiesto il riesame del citato provvedimento sanzionatorio sulla base delle seguenti argomentazioni:
 - nullità della sanzione per superamento dei termini per la contestazione dell'illecito previsti dall'art. 14 della legge 689/81;
 - nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 444/94, in quanto adottato in regime di *prorogatio* del precedente Collegio dell'Autorità;
 - riconoscimento della buona fede della società per l'incertezza del quadro normativo vigente all'epoca delle importazioni di energia elettrica dalla Svizzera nell'anno 2005;
 - rideterminazione della sanzione a seguito della nota con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., successivamente all'adozione della deliberazione VIS 2/11, comunicava alla Eneco Trade in data 13 gennaio 2011 (prot. GSE/P20110000896) e non all'Autorità la rideterminazione del numero di certificati verdi dovuti per l'anno 2006 (importazioni anno 2005), individuandoli in numero di 13.400, di taglia unitaria pari a 1 MW (pari a 268 certificati verdi di taglia unitaria pari a 50 MW), in seguito al riconoscimento delle garanzie di origine dell'elettricità da fonte rinnovabile importata dalla Francia.
3. Con ricorso (registro generale 965 del 2011), Eneco Trade ha, altresì, impugnato il provvedimento sanzionatorio dinanzi al giudice amministrativo per i medesimi motivi di legittimità adottati con la predetta istanza di riesame e sulle domande si è pronunciato il Tar Lombardia, Sez. III, con sentenza 147/2012, che ha parzialmente accolto il ricorso e riquantificato l'importo della sanzione in 1.678.752 euro, scomputando dal totale i certificati verdi pretesi per l'energia

- elettrica da fonte rinnovabile importata dalla Francia, per la quale il GSE S.p.a. aveva nel frattempo riconosciuto la validità delle garanzie di origine ivi rilasciate.
4. Nelle more del giudizio di primo grado, con deliberazione VIS 66/11, l'Autorità ha avviato un procedimento di riesame del provvedimento sanzionatorio impugnato, ritenendone sussistenti i presupposti alla luce dell'istanza di riesame presentata dalla società.
 5. Nel corso dell'istruttoria del procedimento di riesame, la società, con nota del 20 giugno 2011 (acquisita con prot. Autorità 16604), ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata con nota del 9 settembre 2011 (prot. Autorità 23172) e ha chiesto di poter essere sentita in audizione finale.
 6. La società ha impugnato la sentenza del Tar Lombardia 147/2012, lamentando il mancato accoglimento delle domande ivi respinte, con ricorso in appello (n° di registro generale 3035 del 2012) deciso dal Consiglio di Stato con sentenza 4487/2015, che ha solo parzialmente accolto le domande dell'appellante.
 7. Con nota del 12 novembre 2015 (prot. Autorità 34132), il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 8. Con nota del 2 dicembre 2015 (acquisita con prot. Autorità 35987), la società ha inviato una memoria di replica.
 9. In data 9 marzo 2016 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio.
 10. Con ricorso (registro generale 4118 del 2016), la società ha chiesto al Consiglio di Stato chiarimenti sulle modalità dell'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4487/2015 e le misure cautelari all'uopo necessarie. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza 3355/2016 ed il merito deciso con sentenza 456/2017.
 11. Con nota del 20 marzo 2017 (acquisita con prot. Autorità 10782), la società ha presentato istanza di rateizzazione della sanzione nonché documentazione a supporto della medesima.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

12. Con il procedimento in oggetto, l'Autorità ha inteso procedere al riesame del provvedimento sanzionatorio VIS 2/11 in considerazione degli elementi di novità adottati dall'istanza presentata dalla società, nella specie le dichiarazioni del GSE S.p.a. del 13 gennaio 2011 (prot. GSE/P20110000896), delle quali non si era potuto tener conto nel precedente procedimento sanzionatorio.
13. Peraltro, in seguito al giudizio di impugnazione del provvedimento sanzionatorio VIS 2/11 e al parziale accoglimento delle ragioni della società, coincidenti con quelle poste a fondamento dell'istanza di riesame nonché a seguito della citata richiesta di chiarimenti al Consiglio di Stato quale giudice dell'ottemperanza, l'Autorità è tenuta a dare, nel procedimento in corso, stretta esecuzione ai giudicati ivi pronunciati.
14. Ciò posto, in merito alle deduzioni allegate nell'istanza di riesame, nella comunicazione delle risultanze istruttorie del 12 novembre 2015 (prot. Autorità 34132), nella memoria di replica della società 2 dicembre 2015 (prot. Autorità

35987) nonché nella richiesta di rateizzazione della sanzione presentata con la nota del 20 marzo 2017, si rileva quanto segue.

A. Sulla nullità del provvedimento adottato in regime di *prorogatio*

15. La società deduceva la nullità dell'atto impugnato perché adottato dal Collegio successivamente alla scadenza del periodo settennale del suo mandato.
16. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4487/2015, ha respinto le contestazioni della società, ritenendo che l'attività sanzionatoria dell'Autorità rientri nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e, di conseguenza, non esorbitante le attribuzioni riconosciute all'organo collegiale che operi in regime di *prorogatio*.

B. Sul superamento dei termini per la contestazione dell'illecito previsti dall'art. 14 della legge 689/81

17. La società deduceva la decadenza dal potere sanzionatorio perché l'Autorità avrebbe lasciato decorrere il termine massimo allora vigente e pari a 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, fra il momento della rilevazione dell'infrazione e la contestazione dell'illecito.
18. Sia il Tar Lombardia, con la sentenza 147/2012, che il Consiglio di Stato, con la sentenza 4487/2015, hanno respinto il motivo di ricorso dedotto dalla società, ritenendo che dal momento della piena conoscenza della condotta illecita (individuato nella data del 7 febbraio 2008) alla contestazione (23 aprile 2008, data della comunicazione della deliberazione di avvio VIS 30/08) fosse trascorso un periodo di tempo inferiore a 90 giorni.

C. Sulla rideterminazione della sanzione a seguito della nota del Gestore dei Servizi Energetici del 13 gennaio 2011 (prot. GSE/P20110000896)

19. La società deduceva l'illegittimità della quantificazione della sanzione VIS 2/11, laddove presupponeva il mancato acquisto di un numero di certificati verdi maggiore rispetto a quelli d'obbligo, da rideterminarsi in seguito al riconoscimento da parte del GSE S.p.a. con nota del 13 gennaio 2011 (prot. GSE/P20110000896) delle garanzie di origine dell'elettricità da fonte rinnovabile importata dalla Francia.
20. In ragione dell'errore riconosciuto dal GSE, già il Tar Lombardia aveva dichiarato che dal calcolo della sanzione andavano scomputati quei titoli quantificati in relazione all'energia elettrica importata dalla Francia. Dal momento che la sentenza, favorevole alla ricorrente sul punto, non risulta essere stata successivamente impugnata, deve ritenersi che l'inadempimento rilevante ai fini della quantificazione della sanzione sia stato definitivamente accertato nel numero di 268 certificati verdi non acquistati.
21. Tale circostanza trovava, altresì, conferma nelle comunicazioni inviate dal GSE S.p.a. all'Autorità (da ultimo con nota 8 giugno 2015 prot. Autorità 17660), che

confermavano la rettifica del numero dei certificati verdi non acquistati da Eneco Trade per l'anno 2006 (per l'energia elettrica importata nell'anno 2005), individuandolo in 13.400 di taglia unitaria pari a 1 MW (pari a 268 certificati verdi di taglia unitaria pari a 50 MW).

D. Sul riconoscimento della buona fede della società per l'incertezza del quadro normativo vigente all'epoca delle importazioni di energia elettrica dalla Svizzera nell'anno 2005.

22. La società contestava, altresì, la legittimità della sanzione irrogata con riguardo alle importazioni di elettricità dalla Svizzera sia in quanto irrogata sulla base di un accertamento del GSE, a sua volta illegittimo per violazione dell'Accordo di libero scambio tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972, sia perché non teneva conto dell'incertezza del quadro normativo all'epoca vigente.
23. Il Consiglio di Stato ha dichiarato, con la sentenza 4487/2015, la legittimità della sanzione irrogata (avente finalità "ripristinatoria") nella parte in cui l'Autorità ha determinato l'ammontare dell'importo dovuto sulla base del valore dei certificati verdi non acquistati (come riquantificati dal Tar Lombardia con la sentenza 147/2012: cfr. precedente punto C). Al riguardo, i giudici hanno richiamato la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. IV, del 26 novembre 2014, C-66/13 che, in considerazione della competenza esterna esclusiva del legislatore europeo in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ha dichiarato la contrarietà al diritto Europeo delle norme nazionali che derogano al sistema regolamentato dall'Unione.
24. In particolare, è stata disposta la "disapplicazione" delle previsioni normative interne che, nel disciplinare il sistema di certificazione delle "garanzie di origine", ammettevano l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi in presenza di un accordo con Paesi terzi da cui era importata l'energia. Ciò posto, il Consiglio di Stato ha precisato che, anche a fronte della "disapplicazione" della norma nazionale anticomunitaria, permaneva l'obbligo di acquisto dei certificati verdi in capo alla società e, pertanto, ha confermato la legittimità della sanzione irrogata per il mancato adempimento dell'obbligo stesso da parte di Eneco Trade.
25. Il giudice di appello ha, invece, dichiarato l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui, alla sanzione base così quantificabile, sommava (con finalità "afflittiva") un ulteriore importo allo scopo di assicurare "l'efficacia deterrente della sanzione", che sarebbe stata vanificata laddove solo "pari o inferiore al valore dei certificati verdi non acquistati" (cfr. punto 56 della deliberazione VIS 2/11).
26. Pertanto, per un verso, il Responsabile del procedimento ha ritenuto che le statuizioni predette abbiano definitivamente accertato l'inadempimento della società agli obblighi d'acquisto di 268 certificati verdi (inerenti all'energia importata dalla Svizzera nel 2005) e, per altro verso, che abbiano fatto salva

(parzialmente) *ex tunc* la deliberazione VIS 2/11, mai sospesa e, pertanto, legittima ed efficace sin dalla data della sua comunicazione alla società.

27. Alla luce di tali premesse il Responsabile del procedimento ha prospettato, con la citata comunicazione del 12 novembre 2015, la rideterminazione dell'ammontare della sanzione da irrogare alla società all'esito del presente procedimento, tenuto conto del valore di mercato dei 268 certificati verdi – di taglia unitaria pari a 50 MWh – al tempo dell'insorgenza dell'obbligo di acquisto, che per l'anno 2006 era pari a 125,28 euro/MWh; di conseguenza, in base a tale quotazione, l'importo dovuto da Eneco Trade è pari ad 1.678.752 euro.

E. Sull'applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, comma 6 della legge 689/81

28. Nella medesima comunicazione delle risultanze istruttorie del 12 novembre 2015, accanto all'importo di 1.678.752 euro, il Responsabile del procedimento aveva ritenuto di prospettare altresì l'addebitabilità ad Eneco Trade delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6 della legge 689/81, per il ritardo nel pagamento della sanzione a far data dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alla società del provvedimento sanzionatorio VIS 2/11.
29. Con successiva memoria del 2 dicembre 2015 (acquisita con prot. Autorità 35987), la società ha esposto una serie di argomentazioni, ribadite nel corso dell'audizione finale dinanzi al Collegio del 9 marzo 2016, volte a dimostrare l'assenza del presupposto normativo di applicazione delle preannunciate maggiorazioni *ex art. 27, comma 6 della legge 689/81*.
30. La società ha affermato, in particolare, che avendo il Consiglio di Stato con la sentenza 4487/2015 mantenuto in vigore solo quella parte della sanzione (di cui alla deliberazione VIS 2/11) qualificata come "ripristinatoria" (della legalità violata dall'inadempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi) ciò precluderebbe l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 689/81, che si sarebbero potute applicare alla sola sanzione (prevista sempre dalla citata deliberazione) qualificata come "afflittiva" (e dichiarata invece illegittima dallo stesso Consiglio di Stato).
31. Di conseguenza, Eneco Trade ha domandato all'Autorità di concludere il procedimento di riesame con un provvedimento che, incontestato il debito corrispondente al valore dei certificati verdi d'obbligo, non deliberi la doverosità di corrispondere altresì le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81.
32. La società ha inoltre affermato che, laddove l'Autorità ritenesse ciononostante che il potere in esercizio sia comunque regolato dalle disposizioni della legge 689/81, la decorrenza dell'eventuale ritardo nel pagamento della sanzione imputabile alla società dovrebbe risalire alla data di pubblicazione della sentenza di appello (24 settembre 2015). Ciò in quanto "*la certezza dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi in capo alla società si è formata solamente con la pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato*". La società ha, infatti, sostenuto che la sanzione irrogata

sarebbe stata completamente innovata dal Consiglio di Stato il quale non si sarebbe limitato a rideterminarne l'entità ma ne avrebbe modificato il presupposto giuridico, specificando che la condotta degli operatori economici era disciplinata da regole giuridiche non chiare sia sul piano del diritto interno che del diritto europeo, come dimostrato dalla “*necessità di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia*”.

33. Per tali ragioni, la società ha pertanto affermato che il deposito della sentenza del Consiglio di Stato 4487/2015 costituirebbe *dies a quo* per la determinazione del valore dei certificati verdi e che qualunque conseguenza del ritardo, ove mai ritenuto colpevole, nel pagamento delle somme irrogate non potrebbe che essere computata, e quindi determinare l'eventuale irrogazione della sanzione accessoria (i.e. maggiorazioni *ex art. 27*, comma 6 cit.) a far data dalla rideterminazione della sanzione amministrativa principale (avente finalità ripristinatoria, ovvero dalla medesima sentenza del Consiglio di Stato 4487/2015).
34. La società ha, infine, speso le medesime argomentazioni nel giudizio successivamente instaurato dinanzi al Consiglio di Stato per ottenere chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. sulle modalità di ottemperanza al giudicato dello stesso giudice, contenuto nella precedente sentenza 4487/2015.
35. Con la sentenza 456/2017 il Consiglio di Stato ha reso i chiarimenti domandati dalla società statuendo che:
 - a. le maggiorazioni *ex art. 27*, comma 6, della legge 689/81 non sono addebitabili alla società, poiché discenderebbero dalla commissione di un illecito, il ritardato pagamento della sanzione irrogata, che nella specie non è stato integrato, mancando la condotta dell'elemento soggettivo della colpevolezza; in particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'assenza di colpevolezza accertata con riferimento all'illecito principale – che ha determinato l'annullamento parziale del provvedimento sanzionatorio – implichi inevitabilmente l'assenza di colpevolezza con riferimento alla condotta punita con la sanzione accessoria delle predette maggiorazioni (punto 5);
 - b. il valore dei certificati verdi determinante l'importo della sanzione irrogabile all'esito del presente procedimento “non può che essere individuato al momento dell'insorgenza dell'obbligo di acquisto, attesa la finalità reintegratoria (dell'ordine violato), con efficacia *ex tunc* della correlativa sanzione ripristinatoria” (punto 6);
 - c. in considerazione della naturale fecondità del denaro, l'importo della sanzione dovuta, così come quantificato sulla base del valore dei certificati verdi nell'anno d'obbligo (2006), genera inevitabilmente altresì l'obbligo della società di corrispondere su quelle somme gli interessi nella misura del tasso legale, i quali devono essere computati a far data dalla scadenza dei 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio VIS 2/11 fino al saldo. Il giudice dell'ottemperanza, in particolare, ha ribadito che “gli interessi sui crediti incerti e illiquidi maturano sulla somma accertata, per effetto retroattivo

della relativa sentenza dichiarativa, anche nel corso del giudizio” (punto 6).

36. In ragioni di tali chiarimenti, pertanto, l'importo base della sanzione è pari a euro 1.678.752 (dovendo computare 268 certificati verdi di taglia unitaria pari a 50 MWh per un valore di 125,28 euro/MWh) e a tale importo non dovranno sommarsi le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6 della legge 689/81 bensì *“gli interessi nella misura legale dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'originario provvedimento sanzionatorio (VIS 2/11 comunicata il 3 febbraio 2011) fino al saldo”*.

F. Istanza di rateizzazione ex art. 26 legge 689/81

37. Con la citata nota del 20 marzo 2017, la società ha presentato istanza di rateizzazione dell'importo della sanzione irrogabile all'esito del presente procedimento sulla base delle statuizioni del Consiglio di Stato 456/2017.
38. In particolare, la società ha dichiarato di versare in una situazione di disagio economico ed ha allegato alla medesima istanza la documentazione contabile. La società ha chiesto, altresì, di poter corrispondere l'importo della sanzione, comprensivo degli interessi legali previsti, in trenta rate mensili.
39. L'articolo 26 della legge 689/81 legittima l'autorità che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria a disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento della sanzione medesima in un minimo di tre e fino a un massimo di trenta rate mensili (comma 1). La disposizione prevede, altresì, che il debito possa essere estinto dal debitore in qualsiasi momento mediante un unico pagamento e che, in caso di ritardo nella corresponsione anche di una delle suddette rate, il debitore è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione (comma 2).
40. Preliminarmente giova osservare che la disposizione invocata dalla società può trovare applicazione nella fattispecie dal momento che l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 93/11, che ha testualmente escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 26 della legge 689/81 le sanzioni irrogate da questa Autorità, non era ancora entrato in vigore al momento dell'irrogazione della sanzione adottata con VIS 2/11 né al momento dell'avvio del presente procedimento.
41. La società ha adeguatamente documentato, con le scritture contabili e la relazione illustrativa di accompagnamento, di versare in una situazione economica disagiata tale da dimostrare l'insostenibilità del pagamento della sanzione come determinata dal Consiglio di Stato in un'unica soluzione.
42. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di rideterminare la sanzione irrogata a Eneco Trade, con deliberazione VIS 2/11, nella misura di euro 1.678.752 (unmilione seicentoseventantottomilasettecentocinquanta due/00), a cui devono sommarsi gli interessi legali maturati dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione della citata deliberazione fino alla data della presente deliberazione e pari a euro 133.969 (centotrentatremilanovecentosessantanove/00), accordando alla società la

possibilità di pagare il predetto importo in trenta rate, secondo le modalità di cui all'Allegato A

DELIBERA

1. di rideterminare, nei termini descritti in motivazione, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, a Eneco Trade S.r.l., con deliberazione VIS 2/11, nella misura di euro 1.678.752 (unmilione seicentoseventantottomilasettecentocinquanta due/00) a cui devono sommarsi gli interessi legali maturati dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione della citata deliberazione fino alla data della presente deliberazione e pari a euro 133.969 (centotrentatremilanovecentosessantannove/00);
2. di autorizzare Eneco Trade a procedere al pagamento frazionato degli importi di cui al punto 1 in trenta (30) rate mensili secondo le modalità di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, ai quali si applicherà, pertanto, l'obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi c.d. di rateazione nella misura del tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, codice civile;
3. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della legge 689/81, il ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle rate di cui all'Allegato A comporta l'obbligo di pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, pena l'applicazione dei conseguenti atti esecutivi, secondo l'art. 27 della legge 689/81;
4. di ordinare a Eneco Trade di comunicare, l'avvenuto pagamento di ciascuna rata di cui all'Allegato A all'Autorità, entro 10 giorni dalla sua effettuazione, mediante l'invio di copia del documento attestante i versamenti effettuati all'indirizzo pec sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it, indicando il numero della presente deliberazione;
5. di comunicare il presente provvedimento a Eneco Trade S.r.l. all'indirizzo pec ENECO-TRADE-POH@PEC.IT nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni